

Senza modifiche delle tempistiche il gettito di 1.8 miliardi è fortemente a rischio

Il concordato viola lo Statuto

Le scadenze ignorano i termini concessi ai contribuenti

DI ANDREA BONGI

Il nuovo concordato preventivo biennale in rotta di collisione con lo Statuto del contribuente. Le tempistiche serrate previste per l'adempimento non rispettano infatti i termini, ulteriormente rafforzati dalla delega fiscale, che devono essere obbligatoriamente concessi ai contribuenti sia per l'adempimento dell'obbligo tributario sia per il corretto svolgimento del contraddittorio con l'ufficio. Nemmeno il c.d. "termine mobile", introdotto nell'ultima versione del decreto attuativo sembra in fatti in grado di risolvere tali problematiche perché impone, solo ai contribuenti, di anticipare gli adempimenti piuttosto che concedergli un maggior lasso temporale. Senza radicali modifiche alle tempistiche suddette, il gettito di 1.8 miliardi previsto dal nuovo concordato preventivo biennale è fortemente a rischio.

Stando alla tempistica prevista per l'avvio del nuovo concordato preventivo biennale nell'anno 2024, gli adempimenti imposti ai contribuenti, e ai professionisti che li assistono, non rispettano assolutamente i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n.212 del 2000. Tale disposizione normativa dispone infatti testualmente che: "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

Nel mese di luglio 2024, sempre sulla base delle scadenze temporali previste dal decreto attuativo del nuovo concordato fiscale biennale, i contribuenti nell'arco di tempo che va dal giorno 20 al giorno 31 dovranno infatti: trasmettere i dati isa necessari alla formulazione della proposta di concordato da parte dell'Agenzia delle entrate (termine ultimo: 20 luglio 2024); valutare e decidere se accettare o meno la proposta che verrà inviata dagli uffici nei cinque giorni successivi all'invio dei dati suddetti, entro il termine ultimo del 30 luglio 2024 e, addirittura, provvedere alla elaborazione e al pagamento delle imposte dovute sulla base dell'accettazione o meno della proposta entro

il giorno successivo, ovvero entro il 31 luglio 2024.

La palese violazione dello statuto dei diritti del contribuente sconterà anche il fatto che, proprio sulla base dello stesso decreto attuativo della riforma fiscale, l'intero impianto normativo della legge n. 212/2000 verrà rafforzato con la definizione della stessa quale: legge generale tributaria attuativa della Costituzione, ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo".

La scansione temporale suddetta, che negli anni successivi al 2024 verrà anticipata di trenta giorni finendo per interessare il mese di giugno anziché quello di luglio, che prevede soltanto cinque giorni di tempo fra la ricezione della proposta dell'ufficio e la decisione del contribuente in ordine alla sua accettazione o

meno, appare in palese contraddizione anche con le nuove disposizioni che la riforma fiscale intende introdurre in tema di contraddittorio preventivo obbligato-

Nemmeno il "termine mobile", introdotto nell'ultima versione del decreto attuativo sembra risolvere le problematiche perché impone, solo ai contribuenti, di anticipare gli adempimenti invece che concedere più tempo

rio.

Se è infatti vero che la proposta di adesione al concordato preventivo biennale non può essere paragonata ad un atto di accertamento o di rettifica, è comunque altrettanto vero che nel suddetto lasso temporale risulta impossibile qualsiasi forma di contraddittorio o di in-

terlocuzione fra contribuente e fisco, in aperta violazione dello stesso articolo 17 della legge delega (legge n.111/2023) che, contrariamente alla sua concreta attuazione, prevede espressamente la necessità di un "(...) previo contraddittorio con modalità semplificate (...)" da esperirsi prima dell'accettazione o del rifiuto della proposta stessa.

Quelle modalità semplificate con le quali deve esperirsi il suddetto contraddittorio, indicate nella legge delega, sembrano essere state interpretate dal legislatore delegato come assenza di ogni forma possibile di interlocuzione fra l'ufficio e il contribuente.

Chi opera nell'ambito tributario sa benissimo che cinque giorni, ammesso di aver avuto immediata conoscenza della proposta ricevuta e di essersi prontamen-

te attivato, sono un lasso temporale che equivale a zero in termini di possibilità di contatto e di interlocuzione con gli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate.

È sulla base di queste argomentazioni che sta crescendo un malessere diffuso verso questo nuovo istituto destinato a svolgere un ruolo di compliance dichiarativa fra il fisco e i contribuenti.

Se non saranno riviste le tempistiche, assegnando congrui termini per l'invio, la ricezione e la valutazione della proposta di concordato e, non ultimo, per determinare e pagare le imposte conseguentemente dovute, l'intera operazione rischia di naufragare ancor prima di partire.

Non è certo un caso che alcune sigle sindacali rappresentative dei commercialisti si siano già fatte sentire sul tema (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

© Riproduzione riservata

INTERPELLO

Contributi compensabili con bonus 110

Una società non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, che distacca alcuni suoi dipendenti presso una compagine italiana, che fa parte dello stesso gruppo, può compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti da quest'ultima tramite "cessione", con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti in Italia per i propri lavoratori distaccati. È questa la risposta che l'Agenzia delle entrate ha dato all'interpello n. 478 del 18 dicembre. L'istante acquisirebbe dei crediti fiscali da Superbonus per utilizzarli in compensazione con i contributi previdenziali dovuti per il personale specializzato. Chiede, quindi, se tale operazione è corretta ai fini fiscali. Le Entrate riprendendo la circolare n. 27/2023 spiegano che la società istante può compensare i crediti di imposta edilizi acquisiti a mezzo di "cessione del credito" con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, tramite del Modello F24.

© Riproduzione riservata

DOGANE

Zone franche in Puglia e Molise

In Puglia e in Molise sono nate due nuove zone doganali franche. La Puglia avrà 180mila metri quadrati di zone franche e il Molise 50mila grazie alla Zes Adriatica. Queste zone ad hoc consentiranno alle imprese di importare e lavorare le merci in sospensione di dazi doganali e Iva, di godere delle semplificazioni amministrative e delle agevolazioni fiscali previste in area Zes.

Lo comunica l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con una nota in cui si legge "il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha accolto la proposta del commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, e sottoscritto le determinazioni per l'istituzione di tre zone franche doganali in Puglia e di una in Molise". Le aree in questione sono a Bari, Molfetta, Monopoli e Termoli.

La Zes Adriatica è stata scelta come sede delle prime zone franche per le infrastrutture avanzate di cui dispone e la vicinanza a importanti mercati internazionali.

© Riproduzione riservata

Tassa sul carbonio, colpito il 6,5% delle importazioni

Il Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism) colpirà circa il 6,5% delle importazioni totali nel nostro Paese. Particolarmente colpiti saranno acciaio e alluminio, due settori che dipendono dalle importazioni, in misura pari, rispettivamente, al 26,6% e al 19%. A pieno regime, il Cbam garantirà un gettito annuo tra i 9 e i 14 miliardi di euro, quasi interamente destinati alle casse dell'Unione europea.

Sono alcuni dei dati riportati nella circolare Assonime n. 31/2023 del 20 dicembre, a distanza di poco più di un mese dalla scadenza della prima relazione trimestrale Cbam. Assonime ripercorre il contenuto dei regolamenti, delle istruzioni e dei provvedimenti di prassi pubblicati in questi mesi sui siti istituzionali Ue e nazionali. La circolare rimarca l'importanza della corretta compilazione della relazione trimestrale, unico vero adempimento richiesto agli importatori da oggi fino a dicembre '25. Solo dal 2026 le aziende importatrici saranno chiamate ad acquistare i certificati della quantità di emissioni di gas a effetto serra corrispondenti ai prodotti Cbam importati (ferro, acciaio, alluminio, cemento, energia elettrica, idrogeno, fertilizzanti). La corretta compilazione della relazione richiede un'attenta valutazione della classifica e dell'origine doganale delle merci importate, oltre a una collaborazione con i propri fornitori. Per chi non si dovesse conformare agli standard l'Ue ha già previsto ingenti sanzioni da determinarsi sulla base delle tonnellate di Co2 non dichiarate. Per questo motivo molte aziende, preoccupate per l'imminente avvio degli adempimenti dichiarativi, hanno incaricato i propri consulenti per l'esecuzione di fondamentali due diligence delle proprie catene di rifornimento, intervenendo, dove possibile, anche a livello contrattuale per obbligare gli esportatori extra Ue a fornire i dati richiesti. Interessante, infine, il fatto che Assonime si sia sbilanciata, recependo un'interpretazione finora espressa solo dall'Agenzia delle dogane francese, secondo la quale la certificazione per la figura centrale del dichiarante Cbam autorizzato potrà essere richiesta solo a partire da gennaio '25. Per tutto il 2024, dunque, l'autorizzazione non sarà necessaria per la trasmissione delle prime dichiarazioni.

Sara Armella e Stefano Comisi

© Riproduzione riservata